

Medaglia al valore e Croce al merito dell'Arma dei carabinieri

fonti normative

D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare.

Art. 99 Concessione di ricompense alle Forze armate

1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.

Art. 1441 Istituzione

1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense: a) ricompense al valore: 1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri; 2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri; 3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri; b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia: 1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri; 2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri; 3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.

2. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.

Art. 1442 Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche e in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per: a) salvare persone esposte a

imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro; b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani; c) tenere alti il nome e il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.

2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.

3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.

Art. 1443 Croci al merito dell'Arma dei carabinieri

1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui sono derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

Art. 1449 Concessione alla memoria

1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione generosa o che è deceduto in conseguenza di essa.

2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza: a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; b) al primogenito tra i figli e le figlie; c) al più anziano tra i genitori; d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.

3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà: a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare; b) al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa; c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Art. 828 Caratteristiche delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri

1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri: a) ha un diametro di 33 millimetri; b) riporta, sul recto, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con intorno, nella parte inferiore, la legenda «al valore dell'Arma dei carabinieri» e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia e uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, incisi il nome e il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento; tra le estremità superiori dei serti, è posta una stelletta a cinque punte; c) è sostenuta da un nastro di colore azzurro, con al centro tre filetti; quelli esterni, di colore bianco, sono larghi tre millimetri, mentre quello interno di colore rosso è largo nove millimetri; d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone; e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne sono dotati.

2. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri: a) ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri; b) riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 millimetri, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma e, sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda «al merito dell'Arma dei carabinieri»; sul braccio verticale superiore è riportata una corona turrata, mentre sul braccio verticale inferiore sono incisi il nome e il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento; c) è sostenuta da un nastro di colore rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore azzurro, sono larghi sei millimetri, mentre quello interno, di colore bianco, è largo tre millimetri; d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone; e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne sono dotati.

Art. 831 Proposte di concessione

1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, sono a cognizione dei fatti e precisamente: a) dalle autorità militari centrali, se il fatto è di rilevanza nazionale; b) dai

comandanti militari territoriali o di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato, o dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico, in caso di atti e attività compiuti da militari in servizio nelle unità alle proprie dipendenze o appartenenti a unità di altra Forza armata dislocate nei territori di competenza, ovvero da civili; c) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente al fatto, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.

2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto e a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro tre mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.

3. Non è prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari o in cieli lontani e all'estero.

4. A documentare le azioni compiute da aeronauti non in servizio militare, le quali possono venire ricompensate con la medaglia al valore Aeronautico, è obbligatoria la deliberazione della presidenza dell'ente o associazione aeronautica designata.

Art. 832 Consegna delle ricompense

1. Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare o a coloro cui sono attribuite in proprietà ai sensi dell' articolo 1449 del codice, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, della giornata delle Forze armate, o delle feste d'arma di ciascuna Forza armata, dai comandanti militari territoriali e di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato o da altra autorità designata dal Ministro della difesa.

2. Per la Marina militare nelle località che non sono sedi di comando in capo di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, le ricompense sono consegnate dai comandanti di porto.